DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

Art. 9-bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione

Versione in vigore dal 6 luglio 2023, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative
Estremi	Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139
Capo	IV — Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-accesso-alle-attivita-culturali-sportive-e/art-9-bis-clausola-di-salvaguardia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it